

Codice A1816A

D.D. 4 luglio 2019, n. 2323

**L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per la realizzazione di "Nuovo capannone ad uso vinificazione e stoccaggio" in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in variante all'autorizzazione Regionale n. 687 del 12/03/2018 in Comune di Baldissero d'Alba (CN) loc. Aprato. Richiedente: Azienda Agricola Careglio Pierfranco di Careglio Andrea.**

In data 18/01/2018 prot. n° 2829 era stata presentata istanza dalla Azienda Agricola Careglio Pierfranco di Careglio Andrea in Comune di Baldissero d'Alba, P.IVA 03660860044, tesa ad ottenere l'autorizzazione LR n° 45/1989 sull'intervento di "Costruzione di nuovo capannone ad uso vinificazione" in Comune di Baldissero d'Alba. Tale istanza era stata approvata dalla Regione Piemonte con provvedimenti DD n. 687 del 12/03/2018

Successivamente in data 17/06/2019 (prot. 27744) è stata presentata una istanza di variante alla DD sopra citata. Le varianti riguardano una diversa regimazione dei pluviali con scarico nella stessa nella cunetta della SP identico al progetto originale, una diversa impronta della strada di accesso alla cantina, un arretramento della scarpata retrostante l'impianto di circa 3 mt e un piazzale uso parcheggio sui mappali n. 773 e 774. In corrispondenza di questi due mappali è stato stoccato il materiale in esubero (circa 400 mc) proveniente dalla realizzazione delle opere previste nel progetto in originale. Ad esso si andranno ad aggiungere circa 500 mc derivante dalle opere in variante. Tutto il materiale stoccato (vecchio e nuovo x circa 900 mc) verrà conferito ad un idoneo impianto autorizzato.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici Geom. Migliozi Domenico e Dott. Geol. Gabriele Margiaria, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Istanza su modello regionale in marca da Bollo;
- Ricevuta pagamento spese istruttorie;
- Relazione Paesaggistica;
- Estratto PRGC
- Planimetria e sezioni progetto autorizzato e in variante;
- Tav.2 – Planimetria di progetto e sezioni;
- Relazione geologica-geotecnica di variante;

A seguito del sopralluogo svolto in data 02/07/2019 alla presenza dei progettisti, l'intervento è stato ritenuto compatibile nei confronti delle condizioni di pericolosità indicate nella cartografia degli ambiti ai sensi della legislazione regionale vigente (LR 5/12/77 n. 56 – Circ. n° 7/Lap 08/05/96) e con le caratteristiche geologiche, geomorfologiche dei terreni interessati.

In sintesi, dall'esame della documentazione sopraindicata si evince che l'intervento in previsione consiste in operazioni di scavo di sbancamento per costruzione di cantina vitivinicola, scavo plinti, platea di fondazione e trincee drenanti, riporti per sistemazioni morfologiche. Tutto il materiale di scavo in esubero verrà conferito ad idoneo impianto autorizzato.

Si rammenta che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini svolte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Il deposito cauzionale e il corrispettivo del rimboschimento (ai sensi dell'art. 8-9 della LR 45/89) sono già stati pagati a seguito dell'autorizzazione della Regione Piemonte DD n. 687 del 12/03/2018.

Conclusa l'istruttoria di rito l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la L.R. n° 45/1989 s.m.i.;
- vista la Circolare n° 3/AMB prot. 40427/A1807A del 10.09.2018;
- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs. n° 34 del 03.04.2018;

#### *determina*

- di autorizzare, ai sensi della LR n° 45/1989, l' Azienda Agricola Careglio Pierfranco di Careglio Andrea in Comune di Baldissero d'Alba a realizzare l'intervento in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di 4.253,00 m<sup>2</sup> e di volume pari a 4.340,57 m<sup>3</sup> (sommando scavi e riporti) sui terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Baldissero d'Alba al foglio n. 1, mappali n. 186 – 184 – 774 – 774 - 775, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nelle relazioni e nelle tavole di progetto presentate, che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. il materiale di scavo in esubero, depositato sui mappali n. 774 e 775 (per un totale di circa 906 mc) dovrà essere conferito presso un soggetto autorizzato secondo la vigente normativa relativa a Rocce e Terre da Scavo;
3. le modalità di scarico del sistema di raccolta delle acque superficiali nella cunetta laterale della SP n. 119, così come i tempi e i modi per l'allacciamento alla fognatura comunale, dovranno essere concordate con l'ente gestore dell'infrastruttura viaria;
4. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
5. le scarpate a monte dei muri previsti a progetto devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;
6. tutte le scarpate e in particolare quelle in riporto devono essere inerbite mediante idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei lavori di riprofilatura delle superfici;
7. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti; altresì deve essere posta

l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;

8. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;

9. durante gli scavi deve essere salvaguardata la cotica erbosa originaria, provvedendo a rimetterla a riporto a lavori terminati; nei tratti ove la cotica erbosa è insufficiente, si deve provvedere al ripristino con le modalità indicate dal progetto;

10. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc);

11. i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;

12. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimoli, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

13. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;

14. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;

15. è vietato eliminare terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;

16. i lavori di recupero ambientale devono essere eseguiti nella stretta osservanza delle indicazioni;

17. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza;

18. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto;

19. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n° 45/1989 s.m.i.;

20. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

21. dovrà essere mantenuta la fascia di rispetto dai confini di proprietà e dovrà essere rispettata la disposizione dei filari così come indicato negli elaborati progettuali;

22. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Bra dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

- di stabilire che i lavori dovranno essere eseguiti entro 24 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo unico, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Il deposito cauzionale e il corrispettivo del rimboschimento (ai sensi dell'art. 8-9 della LR 45/89) sono già stati pagati a seguito dell'autorizzazione della Regione Piemonte DD n. 687 del 12/03/2018.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere ottemperate tutte le disposizioni dettate dal DPR 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore  
Dott. Geol. Corrado Faletto